TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

Il Giudice designato Dott.ssa Francesca Vincenzi, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 14.11.2019 nell'ambito del procedimento n. **33342/2019,**

OSSERVA

Con ricorso ex art. 414 c.p.c.e contestuale istanza ex 700 c.p.c. depositato telematicamente ed iscritto a ruolo il 2.10.2019 la prof.ssa [redacted] esponeva: di essere stata assunta a tempo indeterminato, scuola secondaria di secondo grado, attualmente in servizio presso l'IIS Pacinotti Archimede di Roma; di essere madre della minore [redacted] nata il 9.3.2018 (quindi di età inferiore ai tre anni) e di risiedere a Messina con la figlia e il coniuge signor [redacted] che presta la propria attività lavorativa presso [redacted] sede di Messina; di avere proposto, in concomitanza delle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie) per l'a.s. 2019/2020, ricorrendone i presupposti, istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 151/2001 chiedendo agli AA.TT. di Roma e Messina di essere assegnata ad una sede di servizio ubicata nel comune e/o provincia di Messina secondo l'ordine di cui alla domanda ed al fine di tutelare e garantire la crescita della minore; che tale istanza è rimasta priva di riscontro; che tale diniego, da intendersi come rifiuto, opposto dall'Amministrazione appare illegittimo per violazione della norma di rango legislativo di cui all'art. 42 bis D.Lgs 165/2001; che il diritto è subordinato alla sussistenza di un posto vacante e disponibile presso l'Amministrazione di destinazione e al previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione; che sussistono i posti di insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico 2019/2020 nel comune di Messina come da documentazione prodotta; che la mancata risposta dell'amministrazione deve ritenersi illegittima sia perché nel comune e/o provincia di Messina, prima scelta indicata dalla ricorrente, risultano disponibili numerosi posti vacanti, sia perché l'Istituzione di provenienza (Roma) non ha motivato né comunicato alla ricorrente l'eventuale dissenso alla assegnazione temporanea della stessa presso l'ambito dalla stessa indicato con istanza;che l'immotivato rigetto opposto dall'Amministrazione appare illegittimo per violazione della norma di norma imperativa in quanto volta alla tutela di interessi e principi costituzionalmente garantiti dagli artt. 29, 30 e 31 Cost; che l''istituto dell'assegnazione temporanea è pienamente applicabile anche al comparto scuola della P.A. ed il docente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla norma, potrà anche cumulare la domanda di "assegnazione temporanea" con quella di "assegnazione provvisoria"; che dunque le lavoratrici madri e i lavoratori padri dipendenti del comparto scuola della Pubblica Amministrazione (docenti, educatori e personale A.T.A.), oltre alla domanda di trasferimento e/o alla domanda di assegnazione provvisoria, possono presentare l'ulteriore e diversa domanda di assegnazione temporanea, disciplinata dall'art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001; che la norma invocata rientra tra quelle poste a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione; che, quanto al *periculum in mora*, il mancato accoglimento

Firmato Da: VINCENZI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a22f227c0700357ff63310bbffd1773

1) ordina alle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all'assegnazione temporanea *ex* art. 42 *bis* D.Lgs. n. 151/2001 della docente [redacted] in uno degli ambiti disponibili del Comune/Provincia di Messina secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di assegnazione temporanea del 31.7.2019;

2) [redacted]

Si comunichi.

Roma, 18.11.2019

IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi

Firmato Da: VINCENZI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a22f227c0700357ff63310bbffd1773